



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

### GIUNTA COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 123 del 22/07/2011

**OGGETTO:** Affidamento in concessione temporanea del servizio di gestione del "Palagrotte", ubicato in Via Renato Dell'Andro - Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** con inizio alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>		x
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>	x	
ing. Stefano ELEFANTE	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco TINELLI	<i>Assessore</i>		x
rag. Michele MONTARULI	<i>Assessore</i>	x	
		6	2

Partecipa il Segretario Generale **dr. Francesco INTINI**

## La Giunta

### **Premesso:**

**che** con determinazione del II Servizio, n. 62 del 27 giugno 2011, è stato stabilito di risolvere per inadempimento, con decorrenza dal **16 giugno 2011**, ai sensi dell'art. 27 della convenzione, il contratto in essere con la Società Icaro SSD a r.l. avente sede sociale in Castellana Grotte alla Via D. Lanera, n. 10, sottoscritto in data 30 marzo 2009 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport;

**che** questa Amministrazione Comunale trovandosi, ancora oggi, nella materiale effettiva difficoltà di gestire in forma diretta tale impianto sportivo con proprio personale, stante il costante esodo per quiescenza degli stessi e il divieto al turn over, oltre che per i sempre più gravosi oneri finanziari di gestione a carico del civico bilancio, intende affidare all'esterno il servizio di gestione del Palagrotte, mediante gara di evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**che** con nota del 7 luglio 2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11 luglio 2011, n. 12548 la New Mater S.R.L. - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata con sede legale in Via Orazio n. 60 - Castellana-Grotte, partecipando al campionato nazionale di pallavolo maschile di serie A2, dovendo iniziare il 4 agosto 2011 la preparazione, in vista della prossima stagione sportivo-agonistica 2011-2012, ha chiesto di poter gestire in forma diretta il predetto impianto sportivo, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla custodia, sorveglianza, pulizie, alla eventuale manutenzione ordinaria e alla stipula di apposite polizze assicurative per danni eventuali causati a terzi, con massimale unico di € 1.000.000,00 e garantendo l'utilizzo della struttura ad altre società sportive locali per lo svolgimento delle proprie attività;

**che**, ricorrendo i presupposti, così come previsto dall'art. 5 del vigente regolamento che disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali, l'Amministrazione Comunale, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle importanti attività delle stesse, intende aderire a tale richiesta, nelle more dell'espletamento di tutte le procedure di gara, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del "Palagrotte", per la durata di due mesi precisamente dall'1 agosto 2011 al 30 settembre 2011 e comunque fino al nuovo affidamento;

**visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**a voti unanimi**, legalmente resi e verificati, **con duplice** separata votazione, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

### **d e l i b e r a**

**di aderire**, per i motivi di cui alle premesse considerazioni, alla richiesta avanzata dalla New Mater srl, di Castellana-Grotte, mediante l'affidamento in concessione del servizio di gestione del "Palagrotte", nelle more dell'espletamento di tutte le procedure di gara, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del "Palagrotte", per la durata di due mesi precisamente dall'1 agosto 2011 al 30 settembre 2011 e comunque fino al nuovo affidamento, ricorrendone i presupposti, giusto l'art. 5 del vigente regolamento che disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali;

**di approvare** lo schema di convenzione (**allegato "A"**), che disciplina le modalità di gestione del Palagrotte;

**di demandare** al Responsabile del II Servizio l'adozione degli atti conseguenti e necessari per dare concreta attuazione al presente atto;

**di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che comporta spesa.

Castellana Grotte, 21 luglio 2011

**Il Responsabile del Servizio  
f.to rag. Renato CONTENTO**

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, 22 luglio 2011

**Responsabile del Servizio ff,  
f.to dott. Francesco INTINI**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to prof. Francesco TRICASE

Il Segretario Generale  
f.to dr. Francesco INTINI

Registro albo n:926

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 02/08/2011 al 17/08/2011.

Castellana Grotte, 02/08/2011

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to sig. Natalia Tanzarella

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2011 in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 02/08/2011

Il Responsabile del procedimento  
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, /08/2011

Il Responsabile del procedimento  
f.to sig.ra Margherita Donghia



## Comune di Castellana-Grotte

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI e SPORT

### **allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 22 luglio 2011**

#### Schema di convenzione per l'affidamento in concessione temporanea del servizio di gestione del Palagrotte sito in via Renato Dell'Andro

##### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente schema di convenzione disciplina le modalità di affidamento temporaneo del servizio di gestione del **"Palagrotte"**

##### **Art. 2 - Durata**

Il servizio di gestione del Palagrotte è affidato temporaneamente alla New Mater srl, di Castellana-Grotte, nelle more dell'espletamento di tutte le procedure di gara, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del "Palagrotte", **per la durata di due mesi precisamente dall'1 agosto 2011 al 30 settembre 2011 e comunque fino al nuovo affidamento;**

##### **Art. 3 - Calendario di utilizzo e orari**

La New Mater srl deve assicurare nel predetto periodo, il regolare funzionamento del Palagrotte, mettendo a disposizione tutto quanto necessario a tale scopo, compreso il personale per la sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione delle aree circostanti attrezzate a verde.

##### **Art. 4 - Affidamento**

Preliminarmente all'avvio del servizio di gestione, l'Ente per mezzo dei propri uffici: Manutenzioni e Sport, tecnicamente preposti, redigerà, in contraddittorio con la New Mater S.R.L., apposito verbale di consistenza dei luoghi, dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici. Tale verbale sarà allegato all'atto di convenzione, che sarà sottoscritto tra l'Ente e la New Mater S.R.L., per formarne parte integrante e sostanziale della stessa.

**Le spese relative alle utenze, durante tale concessione temporanea, resteranno a totale carico del comune.**

Allo scadere dell'affidamento, la New Mater S.R.L. provvederà a restituire all'Ente l'immobile, gli arredi, le attrezzature e gli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici e i suoi servizi, nel medesimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'intero impianto.

##### **Art. 5 - Uso dell'impianto da parte della New Mater Volley**

La New Mater srl è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute, a Società Sportive di Castellana-Grotte, che partecipano a campionati ufficiali e altre discipline sportive, quest'ultime, compatibilmente con le capacità strutturali dell'impianto, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (allenamenti e gare ufficiali).

La New Mater S.R.L. altresì, è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute, sia alla SSD Materdomini, di Castellana-Grotte, per lo svolgimento della II edizione di "Eurovolley Cup", programmata per i giorni dall'8 al 12 settembre 2011 sia da parte di

Associazioni, Enti, Comitati e soggetti privati diversi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o per manifestazioni occasionali di carattere sportive, culturali, sociali, ricreative e del tempo libero, quest'ultime, compatibilmente con le capacità strutturali dello stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo, previo nulla osta che sarà rilasciato dall'Ente, a seguito di formale richiesta allo stesso inoltrata o dai soggetti di cui innanzi o dall'affidataria.

La New Mater srl, nello svolgimento delle su indicate attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici, atti a prevenire e salvaguardare l'integrità dell'impianto sulla base del principio della massima professionalità e diligenza, nonché l'incolumità degli utenti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 6 - Uso dell'impianto da parte dell'Ente**

L'Ente potrà utilizzare l'impianto e le attrezzature in esso contenute e i suoi servizi, senza rivalsa di alcun onere, per la realizzazione dei propri programmi/esigenze, compatibilmente con gli impegni ufficiali dei soggetti di cui al comma 1 dell'art 7 del presente atto.

La New Mater srl riserverà all'Ente, compatibilmente con le esigenze dei soggetti indicati ai comma 1, 2 e 3 dell'art. 7, senza rivalsa di alcun onere, l'utilizzo dell'impianto, delle attrezzature in esso contenute dei suoi servizi, per n. 6 ore settimanali antimeridiane al fine di soddisfare eventuali necessità delle locali Scuole per attività curriculari delle stesse, delle Associazioni ed Enti diversi di Castellana-Grotte, previo nulla osta, che sarà rilasciato dall'Ente, a seguito di formale richiesta, allo stesso inoltrata, dai soggetti di cui innanzi o dall'Affidataria.

La riserva è da intendersi nulla in mancanza di richieste.

#### **Art. 7 - Obblighi della New Mater Volley**

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico della New Mater S.R.L. il completo funzionamento dell'impianto, secondo quanto stabilito dal presente atto;

- a) la custodia e la sorveglianza dei beni oggetto della concessione;
- b) la risorsa umana e la gestione della stessa, necessaria al funzionamento dell'impianto ed al regolare e sicuro svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme in materia;
- c) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) la pulizia degli ambienti, per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari;
- e) la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti idro-termici, elettrici, antincendio e quanto'altro, degli arredi e delle attrezzature;
- f) l'attivazione a proprie cure e spese di un presidio sanitario di primo soccorso presso l'impianto;

#### **Art. 8 - Pubblicità commerciale**

La New Mater srl è autorizzata ad utilizzare gli spazi interni dell'impianto per l'esposizione di pubblicità;

La New Mater srl consentirà ai soggetti di cui all'art. 7 del presente atto di convenzione l'esposizione di striscioni pubblicitari dei propri sponsor durante lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

La pubblicità commerciale all'interno e negli spazi esterni di pertinenza degli impianti potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva e deve tenere conto della destinazione ad uso pubblico dell'impianto medesimo e dell'accesso agli stessi di minori.

La durata dei contratti pubblicitari non potrà superare quella dell'atto di convenzione e, in ogni caso, cesserà con essa.

#### **Art. 9 - Gestione esercizi di bar e ristoro**

La New Mater srl potrà intraprendere, in strutture e spazi a ciò idonei, e purché non a detrimento del servizio sportivo principale, attività collaterali e collegate di natura imprenditoriale, compatibili con i vincoli di pianificazione territoriale, previa comunicazione al Comune. Ogni attività esercitata cesserà, in ogni caso, allo scadere del termine di affidamento, oltre che nei casi di revoca della gestione.

In particolare, la New Mater srl potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le capacità strutturali.

Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere

ottenuti dalla New Mater S.R.L. a propria cura e spese.

Tutti gli oneri per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono a carico della Società, nessuno eccettuato od escluso **tranne le spese delle utenze (Energia Elettrica, Gas, Acqua e fogna) che restano a carico del comune:**

#### **Art. 10 - Controllo**

L'Ente ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, anche senza alcun preavviso, dentro l'area in concessione, la sorveglianza ed il controllo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione degli impianti e degli immobili, sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. Per ogni visita ispettiva sarà redatta apposita relazione.

#### **Art. 11 - Controversie**

In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la New Mater S.R.L. e i soggetti di cui all'art. 5 del presente atto di convenzione, in ordine al tempo di utilizzo (giorni ed ore), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività delle stesse, è demandata all'Ente appaltante la disciplina del corretto utilizzo dell'impianto.

Tutte le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra la New Mater S.R.L. e l'Ente appaltante, in merito all'interpretazione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione. In caso di mancato accordo, le stesse saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno scelto dall'Ente appaltante, uno dalla New Mater srl, l'altro di comune accordo di entrambi le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'Ente appaltante in nessuna maniera deve essere coinvolto nelle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i fruitori dell'impianto.

#### **Art. 12 - Responsabilità - Polizze assicurative - Garanzie**

L'affidataria durante la gestione s'impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri atti a salvaguardare l'integrità dell'utenza e dell'intero impianto, con l'accollo di ogni eventuale onere per danni causati alla struttura e alle attrezzature in essa contenute, anche in maniera accidentale. Nel contempo, la New Mater S.R.L. esonererà l'Ente da ogni responsabilità civile e patrimoniale in caso di eventuali danni che, dall'uso dell'impianto e/o dalle attrezzature in esso contenute e/o dei servizi, possano derivare a persone e/o a cose. In caso di danni attribuibili a forza maggiore, alla New Mater S.R.L. non sarà riconosciuto alcun risarcimento da parte dell'Ente appaltante concedente.

La New Mater srl si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell'impianto di cui alla presente concessione.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione alla gestione dell'impianto o a cause ad essa connesse, derivassero all'Ente a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Affidataria, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

La New Mater srl si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza per danni di qualsiasi natura a persone o cose.

Il massimale assicurato dovrà prendere in considerazione il valore degli immobili ed impianti con adeguamento al valore attuale, in ogni caso per i danni alla singola persona non dovrà essere inferiore ad € 1.000.000,00.

Una delle clausole del contratto di assicurazione dovrà prevedere per l'assicuratore l'espresa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e la consegna al Comune di copia dello stesso.

#### **Art. 13 - Cauzione**

La New Mater srl deve versare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, la cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla normativa vigente, nella misura di 2.000,00, riferita all'intera durata di affidamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della convenzione, in assenza di controversia.

#### **Art. 14 - Personale addetto alla gestione**

Il rapporto di lavoro col personale, regolarmente assunto, è giuridicamente ed economicamente in capo alla New Mater srl in maniera esclusiva. Le spese, pertanto, per gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di retribuzione sono a totale carico della NEWMATERVOLLEY, ovvero del datore di lavoro. In merito allo stato giuridico ed economico del personale, l'Ente non ha alcuna responsabilità, né oneri.

#### **Art. 15 - Gestione della sicurezza nell'impianto sportivo**

La New Mater srl è responsabile in maniera piena ed esclusiva della gestione della sicurezza e del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto. Al riguardo dovrà osservare e far osservare le norme Statali, Regionali e Comunitarie poste a salvaguardia della sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, dei lavoratori, degli utenti e di tutte le persone presenti, a qualunque titolo, nell'impianto sportivo, nonché quelle di prevenzione infortunio ed antincendio (D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

#### **Art. 16 - Sospensione dei servizi**

La New Mater srl non può in alcun modo sospendere il servizio di gestione dell'impianto, se non per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile dell'impianto o per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibili e impongano la sospensione delle attività.

#### **Art. 17 - Decadenza**

La concessione potrà essere risolta anticipatamente:

- per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per l'Affidataria l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dell'impianto;
- per gravi danni prodotti all'impianto, alle attrezzature e ai servizi;
- per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione.
- per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti della NEWMATERVOLLEY, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione si intenderà decaduta, risolta o revocata di diritto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione dell'Ente, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.

In caso di revoca da parte dell'Ente, la New Mater S.R.L. rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo **1671 cod. civ.**

#### **Art. 18 - Reperibilità e comunicazioni**

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'Affidataria e l'Ente appaltante, la New Mater srl individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune, relativamente alla gestione del servizio. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica.

Le comunicazioni relative all'esito dei controlli, alle contestazioni, alle prescrizioni, alle diffide ed ogni altra comunicazione avente effetti giuridici sul rapporto contrattuale saranno notificate dall'Ente alla New Mater srl, tramite fax, al recapito telefonico comunicato dalla stessa Affidataria. Della ricezione di tali notifiche da parte della New Mater S.R.L. farà fede la ricevuta di trasmissione del fax, depositata agli atti del competente Ufficio Comunale.

#### **Art. 19 - Trattamento dei dati**

L'Ente, per il tramite del suo costituito Responsabile del II Servizio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa la New Mater S.R.L. che tratterà i dati contenuti nel presente atto di convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.